

---

EUTEKNE.INFO



FISCO

## IMPOSTE INDIRETTE IN MISURA FISSA PER GLI ATTI PROPRI DEI GEIE

Il trattamento per i gruppi europei di interesse economico è disciplinato dall'art. 12 del DLgs. 240/91

/ Stefano CARDARELLI

Sabato 28 ottobre 2017

Nonostante si tratti di una forma negoziale codificata, a livello comunitario sin dal 1985 e nel nostro ordinamento dal 1991, il gruppo europeo di interesse economico (c.d. GEIE) è una **forma giuridica** ancora poco nota nel nostro Paese.

Tuttavia, nell'ambito di scenari di integrazione tra operatori economici europei, sempre più proiettati oltre i confini nazionali per cogliere opportunità di business, negli ultimi anni i GEIE, forma di partnership transnazionale tra realtà economiche di diversi Paesi dell'Ue, stanno prendendo piede anche in Italia.

Lo spirito del legislatore comunitario del 1985, finalizzato a garantire un'espansione equilibrata delle realtà economiche, trova terreno fertile solo nel buon funzionamento di un **mercato comune**, anche in termini di un "diritto commerciale e tributario europeo", che garantisca agli operatori analoghe condizioni a quelle del mercato nazionale, che solo l'adozione di una forma giuridica *ad hoc*, come quella fornita dal GEIE, può assicurare.

Il fine del gruppo è di agevolare o di sviluppare l'attività economica dei suoi membri, di migliorare o di aumentare i risultati di questa attività; il gruppo non ha lo scopo di realizzare profitti per sé stesso. La sua attività deve collegarsi all'attività economica dei suoi membri e può avere soltanto un carattere ausiliario rispetto a quest'ultima (art. 3, Reg. CEE n. 2137/85).

Quanto premesso per approcciare ad una materia che, negli ultimi anni, è stata portata al vaglio delle Commissioni tributarie, a seguito del disconoscimento da parte dell'Agenzia delle Entrate delle **agevolazioni fiscali** previste per i GEIE in materia di imposte indirette, nonostante siano state recepite dal DPR n. 131/86 (TUR) in ossequio al dettato normativo dell'art. 12 del DLgs 240/91.

Ci si interroga se gli **atti dispositivi** della proprietà o di altri diritti reali su beni immobili, nei quali parte acquirente sia un GEIE – ma lo stesso dicasi per qualsiasi atto assoggettato ad imposizione indiretta in misura proporzionale – siano da assoggettare a imposta di registro, ipotecaria e catastale, nella misura fissa o nella misura proporzionale.

Il nostro legislatore ha normato le agevolazioni per il GEIE nell'art. 12 del DLgs. n. 240/91. Tale norma ha inserito nell'art. 4 della Tariffa, parte prima, allegata al DPR 131/86, la lettera g), che (a seguito delle ulteriori modifiche apportate dall'art. 10 della L. 488/99 e, poi, dall'art. 26 comma 2 del DL 104/2013) oggi dispone che gli atti propri dei gruppi europei di interesse economico siano soggetti all'imposta di registro fissa di 200 euro. L'art. 12 comma 3 del DLgs. 240/91 precisa, inoltre, che "Gli atti di trasferimento di proprietà di beni immobili o costituzione o trasferimento di **diritti reali immobiliari** sugli stessi, di cui alla lettera g) dell'art. 4 della tariffa, parte prima, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, scontano l'imposta ipotecaria di trascrizione e l'imposta catastale in misura fissa".

Appare, pertanto, disposto per legge che gli atti di trasferimento di proprietà di beni immobili o costituzione o trasferimento di diritti reali immobiliari sugli stessi, scontino le imposte indirette nella misura fissa e non nella misura proporzionale.

Ciò nonostante, l'Agenzia delle Entrate ha proceduto nell'ultimo lustro alla notifica alle parti in causa di avvisi di liquidazione delle maggiori **imposte indirette** (registro o ipotecaria e catastale a seconda delle fattispecie), riqualficate nella misura proporzionale a fronte della misura fissa autoliquidata in atto.

In tale scenario si è instaurato un apprezzabile contenzioso:

- da un lato l'Agenzia delle Entrate, ferma nel liquidare le imposte indirette nella misura **proporzionale** (ad esempio, il 9% a titolo di imposta di registro sul corrispettivo della compravendita di un immobile contro i 200 euro, come previsto dalla lett. g), art. 4 della Tariffa Parte I, atteso che, a giudizio dell'Agenzia delle Entrate, la lett. g) non avrebbe una portata generalizzata per tutti gli atti dei GEIE;
- dall'altro lato il notaio rogante, in solido con il GEIE, che "resiste" e ribadisce l'assoggettamento ad imposizione indiretta nella misura fissa di 200 euro, come previsto dal combinato disposto dell'art. 12 del DLgs. 240/91 e dell'art. 4, lett. g) della Tariffa Parte I.

Per concludere e senza potersi soffermare, in questa sede, sui **motivi di fatto e di diritto** trasfusi in sede di contenzioso, gli esiti delle Commissioni tributarie sono stati, quasi per la totalità, positivi per il GEIE, sancendo la formulazione di carattere generale della norma introdotta sotto la lettera g) dell'art. 4 della Tariffa Parte I del DPR n. 131/86, ovvero che il trattamento tributario previsto in via generale (oggi di 200 euro) debba applicarsi a tutti gli atti propri dei GEIE, qualunque sia la natura dei beni che ne sono oggetto, siano essi denaro, mobili, immobili e diritti reali di

godimento sugli stessi, aziende, etc. (*cf.*, tra le altre, C.T. Prov. di Bologna n. 11/17/12 del 2011; C.T. Prov. Milano n. 4290/16/16 del 2016 e C.T. Prov. Roma n. 17682/05/17 del 2017).